



# CITTA' DI CORIGLIANO CALABRO

Provincia di Cosenza

SETTORE TRIBUTI

## AVVISO PAGAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

### SALDO ESERCIZIO 2017

#### **TARI (Tassa Rifiuti):**

La Tassa Rifiuti è riscossa tramite avviso di pagamento recapitato presso il contribuente a cura dell'Ente impositore e dovrà essere pagato seguendo le indicazioni riportate nello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dagli Articoli 39 e 40 del Regolamento Comunale i contribuenti interessati devono presentare la dichiarazione relativa al tributo per l'anno 2016 entro il 30 giugno 2017.

#### **TASI (Tassa Servizi Indivisibili):**

L'acconto per la TASI, in scadenza per l'anno 2017 alla data del 16 giugno 2017, si applica sugli immobili per le seguenti fattispecie con le aliquote a fianco indicate:

<b>FATTISPECIE IMPONIBILE</b>	<b>%</b>
Fabbricati merce (Fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita)	<b>0,25</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>0,1</b>

Sugli altri immobili non c'è niente da pagare per questa imposta. In particolare si precisa che sugli immobili dati in affitto non si paga la TASI in quanto su di esse grava l'IMU ad aliquota ordinaria a carico del proprietario dell'immobile.

Dall'1 gennaio 2016, con la Legge di stabilità, la TASI è stata abolita sugli immobili utilizzati dal proprietario come abitazione principale.

#### **Le scadenze per l'anno 2017 sono le seguenti :**

- **16 giugno 2017 Acconto**
- **16 dicembre 2017 Saldo**

Il pagamento può essere effettuato tramite modello F24 o F24 semplificato pagabile presso gli uffici postali o sportelli bancari, oppure tramite bollettino postale sul c/c n° 1017381649.

I codici tributo da utilizzare con F24 sono i seguenti:

- 3959 – TASI su fabbricati rurali;
- 3961 – TASI su altri fabbricati.

Per gli immobili in comproprietà la tassa può essere pagata anche da uno solo dei comproprietari.

Il Codice Ente del Comune di Corigliano Calabro è D005.

Ai fini di quanto dovuto si precisa che la base imponibile è uguale a quella della imposta IMU.

Il versamento in autoliquidazione non è dovuto qualora l'imposta annua da versare è inferiore a € 12,00.

Ai fini della dichiarazione TASI si applicano le disposizioni concernenti la dichiarazione IMU.

#### **IMU (Imposta Municipale Unica):**

l'Amministrazione comunale al momento NON HA MODIFICATO le aliquote IMU, pertanto l'acconto in scadenza al 16.06.2017 dovrà essere versato applicando le aliquote e le detrazioni stabilite per il 2016, di seguito riepilogate:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A1 – A8 – A9)	2
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	2
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0

Le detrazioni di imposta IMU sono le seguenti:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'Imposta – Euro in ragione annua
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.	200,00
2	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	200,00

Con la Legge di Stabilità 2016 è stato introdotto il comodato gratuito con riduzione del 50 % della base imponibile. Il comodato è possibile solo tra figli e genitori.

A decorrere dall'anno 2016, i terreni agricoli ricadenti nei comuni di cui alla Circolare n° 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle Finanze, sono esenti dal pagamento IMU. L'esenzione si applica solo su quei terreni che rientrano nella P.D. (Parziale Delimitazione).

Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Tutti gli altri terreni che non rientrano in questi parametri di esenzione, sono soggetti all'imposta IMU. Il pagamento può essere effettuato tramite modello F24 o F24 semplificato pagabile presso gli uffici postali o sportelli bancari, oppure tramite bollettino postale sul c/c n° 1008857615.

I codici tributo da utilizzare con F24 sono i seguenti:

- 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario Comune)
- 3914 terreni (destinatario Comune)
- 3916 aree fabbricabili (destinatario Comune)
- 3918 altri fabbricati (destinatario Comune)
- 3925 denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – destinatario STATO"
- 3930 denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – destinatario INCREMENTO COMUNE"

## SANZIONI

L'omesso o tardivo versamento comporta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 2 del D. Lgs. 471 del 18.12.1997, l'applicazione della sanzione del 30%.

Tale sanzione, ai sensi della Legge n. 111 del 15.07.2011, viene calcolata in ragione del 2% al giorno, per i primi 14 giorni di ritardo, mentre dal 15° giorno in poi la sanzione applicata sarà del 30%, oltre agli interessi moratori.

Nel caso che il contribuente versi spontaneamente oltre la scadenza stabilita, l'acconto e il saldo potrà regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, previsto dall'art. 13 comma 2 del D. Lgs. 472/97 e successiva Legge n. 111 del 15.07.2011. Tale pagamento, oltre

l'imposta, dovrà comprendere il versamento della sanzione ridotta come da tabella riportata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale (attualmente 1%), con maturazione giorno per giorno, successivamente alla scadenza stabilita.

<b>GIORNI DI RITARDO</b>	<b>SANZIONE</b>	<b>GIORNO DI RITARDO</b>	<b>SANZIONE</b>
1	0,2%	9	1,8%
2	0,4%	10	2,0%
3	0,6%	11	2,2%
4	0,8%	12	2,4%
5	1,0%	13	2,6%
6	1,2%	14	2,8%
7	1,4%	15-30	3,0%
8	1,6%	31 - 1 anno	3,75%

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI**  
**(dott.ssa Maria Teresa IANNINI)**